

essa direttamente le opere di cui all'articolo 1.

In tal caso, emesso il decreto di classifica, la Provincia si sostituirà senz'altro al Consorzio degli interessati, di cui all'articolo 2, in tutte le operazioni previste dalla presente legge fino al compimento delle opere, fermi restando i contributi di cui all'articolo stesso.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Caratti.

Caratti. Avrei bisogno di uno schiarimento dall'onorevole relatore.

La presente legge introduce un ordine di disposizioni che è degno di qualche rilievo. L'articolo 4 e l'articolo 22 sono sostanzialmente diversi, ma entrambi stabiliscono il principio che la Provincia possa sostituirsi al Consorzio per dare esecuzione sollecita ai lavori.

Dell'articolo 22 non è il caso di occuparsi, nè delle conseguenze che ne derivano, perchè sono segnate chiaramente nella legge in modo non dubbio. In questi casi la Provincia assume a suo carico le spese. Essa si è sostituita a tutti quegli enti per i quali paga senza diritto a rivalse, e quindi essa va per conto suo fino in fondo; anzi va molto in fondo, perchè assume anche le spese di manutenzione. Qui ci sarebbe da dire assai, ma l'argomento mi trarrebbe troppo in lungo e troppo lontano.

Nell'articolo 4 ci troviamo in un caso che ha analogia con quello dell'articolo 22, ma ne differenzia perchè la Provincia assume direttamente l'opera, ma senza rinunciare ai contributi degli altri enti. La Provincia si fa iniziatrix delle opere, mentre continuano a restar fermi i carichi degli enti locali. Ma dopo il decreto di classifica e dopo l'assunzione diretta della Provincia che avviene?

Dovrebbe avvenire, a mio modo di vedere, la formazione del Consorzio, la formazione degli elenchi, la delimitazione del perimetro del Consorzio per modo che parallelamente all'azione che la Provincia svolge, e di cui ha preso l'iniziativa, che si è fatta a promuovere e che porta anche all'esecuzione delle opere, si dovrebbe svolgere tutto il lavoro, purtroppo lento, che porta alla regolare organizzazione del Consorzio. Però, osservando quest'articolo quarto in relazione al quinto ed al sesto, sorge il dubbio piuttosto che sia diverso il concetto cui si informa il disegno di legge e cioè che, pur restando fermi gli obblighi degli enti e così quelli dei privati, non si provveda poi

a formare il Consorzio che è appunto l'ente che raccoglie ed unisce i privati.

Questo mi lascia perplesso. Mentre io comprenderei perfettamente la disposizione nel senso che, fattasi la Provincia iniziatrix, si sostituisca e proceda durante le lungaggini, i reclami, le pratiche relative alla costituzione del consorzio, vorrei d'altronde che si procedesse di pari passo alla formazione organica dell'ente, perchè questo potesse, non appena definitivamente sorto, riprendere la sua funzione.

Si guadagnerebbe così, mercè l'azione diretta della Provincia, tutto il tempo che si deve perdere in questa materia, quando sorgono contestazioni in ordine alla formazione degli elenchi o del perimetro o d'altro e ne derivano opposizioni. Basta pensare che l'opposizione di un solo interessato che non vuol essere compreso negli elenchi e solleva reclamo, che sale fino al potere centrale, può ritardare di oltre un anno le opere; e non sono rari i casi in cui si sono visti consorzi in via di formazione che proprio per contestazioni sui loro limiti o sul loro modo di sorgere, si sono trascinati per lunghissimi anni senza riuscire ad entrare nel periodo attivo della loro vita.

Ora la disposizione provvida di questa legge, che merita ogni riguardo ed ogni elogio, sarebbe più completa se riuscisse a togliere di mezzo queste lungaggini che ritardano le opere, senza però impedire che questo tormentoso e difficile periodo di formazione si compisse e con piena garanzia del diritto di ciascuno a reclamare e a discutere.

Ciò che interessa è di evitare che lo svolgimento dell'esercizio di questi diritti ritardi oltre misura la esecuzione delle opere, e a ciò perfettamente provvede la iniziativa e la diretta ingerenza della Provincia fino al momento della regolare e completa organizzazione del consorzio.

Se invece si intende che l'iniziativa della Provincia impedisca la costituzione del consorzio, si segue una via che mi permetterò di chiamare di carattere un po' ibrido. Giunti a questo criterio ottimo di concedere alla Provincia, per togliere di mezzo ritardi dannosi, di sostituirsi al consorzio e di assumere direttamente le opere, possiamo fare il passo completo, conferendole questo diritto fino a che sia sorto l'organo diretto e normale, che è precisamente il consorzio.

Sono due azioni indipendenti e convergenti che procedono separate e contemporanee fino a che divengano coincidenti: per-